

Assicurazione Responsabilità Ambientale degli Insedimenti

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.

Prodotto: "GENERAMBIENTE"



Generali Italia S.p.A. - C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v. - Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta in Italia all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Il contratto è destinato all'assicurazione dei rischi di responsabilità civile e responsabilità ambientale delle imprese che esercitano la propria attività in uno stabilimento, deposito, esercizio commerciale.



Che cosa è assicurato?

Sono assicurate:

- ✓ Le somme dovute a terzi dall'azienda a titolo di responsabilità civile a seguito di danni materiali e/o di danni corporali e/o di interruzione di attività in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata svolta (anche da terzi di cui l'Assicurato si avvalga) nello stabilimento;
- ✓ In subordine al primo alinea le spese sostenute dall'azienda per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino di suolo, sottosuolo (compresi corpi idrici superficiali e sotterranei) a seguito di un evento inquinante originato sul/dal territorio su cui insiste lo stabilimento.

L'Assicurato beneficia inoltre dei servizi di Belfor Italia s.r.l., società specializzata nella gestione di interventi di emergenza in caso di sinistro.

Sono disponibili garanzie opzionali per coprire i rischi da dispersione di amianto nel caso di incendio, relativi a beni all'interno del sito assicurato, riguardanti le operazioni di carico e scarico presso terzi, per la committenza del trasporto di merci pericolose.



Che cosa non è assicurato?

Le principali esclusioni sono relative ai danni derivanti:

- ✗ Da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- ✗ Da circolazione di veicoli, natanti e aeromobili all'esterno dello stabilimento;
- ✗ Da piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore;
- ✗ Da mancata intenzionale osservanza della legge o delle autorizzazioni;
- ✗ Da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- ✗ Da amianto;
- ✗ Da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, occupazione militare;
- ✗ Dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo;
- ✗ Da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non idoneamente comunicati;
- ✗ Da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
- ✗ Da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- ✗ Da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- ✗ Da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- ✗ Da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo stabilimento;
- ✗ Da pozzi perdenti.

La garanzia inoltre non opera per i danni al coniuge, genitori e figli, legali rappresentanti e soci a responsabilità illimitata, società controllate, i prestatori di lavoro.

Alcune delle suddette esclusioni sono, in tutto o in parte, assorbibili attivando garanzie opzionali.

Esulano dalla garanzia le sanzioni inflitte all'Assicurato, le spese di giustizia penale, le spese per legali o tecnici non designati dalla Società.

Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Ci sono limiti di copertura?

Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l'importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall'indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato), che variano a seconda delle garanzie attivate.

Le franchigie, gli scoperti e le cause di sospensione sono contenute nelle condizioni di assicurazione e sono contraddistinte dal carattere corsivo.



Dove vale la copertura?

La garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

In sede di stipulazione del contratto il Contraente ha l'obbligo di rilasciare dichiarazioni veritiere ed esaustive sulle circostanze del rischio (1892 e 1893 Codice Civile). Inoltre in corso di contratto deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio (1897 e 1898 Codice Civile).

In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato inoltre dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile.

L'inottemperanza anche ad uno solo degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il primo premio o la prima rata di premio devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società al rilascio della polizza; i premi successivi o le rate di premio successive devono essere pagati entro il quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. E' possibile pattuire frazionamenti di premio a fronte di maggiorazioni dello stesso. Il premio è comprensivo di imposte.

Qualora il premio sia convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili può essere previsto un conguaglio, a debito o a credito del Contraente, al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Il premio deve essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750,00 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La copertura dura un anno e, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Peraltro, qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, hai facoltà di recedere dal contratto solo dopo che sia trascorso almeno un quinquennio o il minor periodo di durata del contratto.

La copertura cessa anche se l'Assicurato non comunica alla Società la cessione dello stabilimento o l'interruzione permanente/temporanea dell'attività o l'assoggettamento dell'azienda ad una procedura concorsuale.

La copertura opera:

- per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che cagiona l'inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata in polizza;
- per le spese sostenute in relazione a inquinamento o pericolo di inquinamento manifestatosi per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'evento che lo cagiona abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata in polizza.



Come posso disdire la polizza?

In generale, per disdire la polizza il Contraente deve inviare una comunicazione scritta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Agenzia cui è assegnato il contratto o alla Società.

In specifico, il Contraente può recedere dal contratto al termine di ciascuna annualità di durata dello stesso, o al termine del quinquennio o del minor periodo di durata del contratto qualora sia stata sottoscritta una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio, spedendo la disdetta almeno 60 giorni prima del termine rispettivamente previsto.